



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## REGOLAMENTO

# DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

**Adottato** con deliberazione di C.C. n. 75 del 28.09.2009 ad oggetto: “*Approvazione regolamento comunale delle attività rumorose*”, esecutiva ai sensi di legge. Entrato in vigore il 31.10.2009.

**Modificato** con deliberazione di C.C. n. 104 del 22.12.2009 ad oggetto: “*Regolamento comunale delle attività rumorose - Modifica*”, esecutiva ai sensi di legge. Entrato in vigore il 07.01.2010.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Principi generali**

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, della Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 e del D.G.R. 23 dicembre 1999, n.1585.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, per cui si fa riferimento all'art.659 del Codice Penale, se applicabile.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera devono essere conformi a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 dicembre 1997.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza di studenti.

#### **Art. 2 Finalità**

La finalità del presente Regolamento Acustico Comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico attraverso la definizione di specifiche norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela e controllo del rumore.

#### **Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore**

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità distinti per periodo diurno (ore 6.00 - 22-00) e notturno



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

(ore 22.00 - 6.00), previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

**Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]:** si definisce valore limite di emissione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]:** si definisce valore limite di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite differenziali di immissione:** si definisce valore limite differenziale di immissione la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I valori limiti differenziali di immissione sono i seguenti:



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Valori limite di qualità [Leq in dB(A)]:** si definiscono valori limite di qualità i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori di attenzione [Leq in dB(A)]:** si definisce valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza della infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

#### **Art. 4 Definizione**

Ai fini del presente Regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività rumorosa che non abbia carattere di provvisorietà, incluse le attività ripetitive che abbiano una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno anche non consecutive, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, sono da considerarsi attività a carattere permanente qualora superino le 15 giornate nel corso dell'anno.

#### **Art. 5 Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente sono tenute a verificare, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, il rispetto dei limiti in esso prescritti.

Le imprese che, a seguito della verifica di cui al presente articolo, non rientrano nel rispetto dei limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare al Comune, entro il mese successivo al termine di cui al comma precedente, con le modalità indicate all'art.11 della L.R. n.12/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA).

Il Piano Aziendale di Risanamento deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati; diversamente, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni contenute nel PdRA, provvede alla sua approvazione.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAL.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

Le imprese che, a seguito della verifica di cui al presente articolo, pur superando i limiti previsti dal P.C.C.A. non presentano il PdRA, sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, mantenendo agli atti idonea documentazione dell'avvenuto adeguamento; in caso contrario si applicano le sanzioni previste per legge.

### **Art. 6 Documentazione di Impatto Acustico**

La Documentazione di Impatto Acustico è volta ad evitare il superamento dei valori di emissione e, più in generale, fenomeni di inquinamento acustico quando si realizza un'opera, tra quelle di seguito elencate che, per le sue caratteristiche, è in grado di introdurre rumore nell'ambiente esterno.

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

La Documentazione di Impatto Acustico deve essere presentata dal soggetto proponente nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente oppure unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività (nei casi in cui questa sostituisca il permesso di costruire) e la licenza o autorizzazione all'esercizio (ovvero la denuncia di inizio, ove prevista) di attività produttive per la realizzazione modifica o potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (per le opere previste in questo punto la documentazione di impatto acustico è richiesta esclusivamente in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione con aumento significativo del carico viabilistico);
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi quali, ad esempio, condizionatori d'aria, impianti sonori;
- e) impianti pubblici sportivi e ricreativi con capienza di pubblico superiore a mille persone per gli impianti coperti e a cinquemila persone per quelli all'aperto;



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

- f) palestre e impianti sportivi privati con capienza superiore a 50 persone o inseriti in edifici ad uso residenziale e direzionale;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Le domande indirizzate al rilascio del titolo per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, anche artigianali, e ad attività commerciali e di servizio implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore quali, ad esempio, condizionatori d'aria, estrattori, impianti sonori, motori, ecc. dovranno contenere la Documentazione di Impatto Acustico.

I contenuti minimi di detta documentazione sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n.534 avente ad oggetto "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art.2, comma 2. L.R. 20 marzo 1998, n.12".

Tale documentazione, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto previsto nella citata deliberazione solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa.

La valutazione di tale documentazione viene effettuata dal Comune anche avvalendosi dell'Arpal, a cui verrà trasmessa la documentazione per il rilascio del parere tecnico; in quella sede potranno essere richieste le integrazioni ritenute necessarie.

La spese di istruttoria sono a carico di chi richiede l'autorizzazione, licenza, nulla osta comunque denominato.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Ad avvenuta esecuzione dell'opera (o ad avvenuto insediamento dell'attività) dovrà essere effettuato, a cura del proponente un programma di rilevamenti di verifica per individuare il clima acustico risultante. La relazione contenente gli esiti di tali misure dovrà pervenire al Comune entro tre mesi dall'avvenuta esecuzione dell'opera (o dall'avvenuto insediamento dell'attività).

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la Documentazione di Impatto Acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio non inseriti in edifici destinati prevalentemente



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

ad abitazione che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la Documentazione di Impatto Acustico potrà essere prodotta a cura del tecnico della Ditta installatrice, in allegato al certificato di conformità dallo stesso rilasciato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

### **Art.7 Valutazione Previsionale del Clima Acustico**

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico valuta la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni di tempo, di una data area.

Deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività (nei casi in cui questa sostituisca il permesso di costruire) relativamente alle seguenti tipologie di nuovi insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani aventi una superficie superiore a 10.000 mq.;
- e) insediamenti residenziali posti in prossimità dei sotto elencati impianti e infrastrutture per ognuno dei quali è indicata tra parentesi la distanza al di sotto della quale si considerano prossimi:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti (300 m.);
  - autostrade (50 m.), strade extraurbane principali (20 m.), strade extraurbane secondarie (10 m.), strade urbane di scorrimento (5 m.), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  - discoteche (50 m.);
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi quali, ad esempio, condizionatori d'aria, impianti sonori, (5 m.);
  - impianti sportivi e ricreativi con capienza di pubblico superiore a mille persone per gli impianti coperti e a cinquemila persone per quelli all'aperto (20 m.);
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (30 m.).



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

I contenuti minimi di detta documentazione sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.534 del 28/5/99 avente ad oggetto “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art.2, comma 2. L.R. 20 marzo 1998, n.12”.

Tale documentazione, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto previsto nella citata deliberazione solo se verrà giustificata tecnicamente l’inutilità di ogni singola informazione omessa.

La valutazione di tale documentazione viene effettuata dal Comune anche avvalendosi dell’Arpal, a cui verrà trasmessa la documentazione per il rilascio del parere tecnico; in quella sede potranno essere richieste le integrazioni ritenute necessarie.

Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente.

La Documentazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Per le Opere Pubbliche relative agli interventi di cui al presente articolo, la Relazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere l’indicazione dell’ubicazione, orientamento dell’opera, altezza da terra, compatibilità acustica con l’area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio che esamini gli impatti derivanti dall’opera di progetto sui ricettori preesistenti, e contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

Nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune si potrà avvalere, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell’ARPAL.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

### **TITOLO III**

## **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 8 Definizione**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB[A].

### **CAPO I**

## **CANTIERI**

### **Art. 9 Attività temporanee di cantieri edili, stradali ed assimilabili**

Le attività di cantieri che non rientrano nella definizione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ma che comportano comunque il superamento dei limiti previsti dal PCCA sono consentite limitatamente ai giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non possono comunque superare:

- dal lunedì al venerdì: - 70 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
- 80 dB (A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15 alle ore 19.00;
- il sabato mattina: - 70 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Non si considera il limite differenziale.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

Limiti superiori o fasce orarie meno restrittive potranno essere di volta in volta autorizzate con le modalità e secondo la procedura di cui al successivo art. 10.

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

È facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento chiarimenti o integrazioni inerenti l'attività in corso, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento della stessa, richiedere la presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Possono essere previste fasce orarie o limiti più restrittivi, qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedali ed altri ricettori particolarmente sensibili.

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Dovranno essere rispettate inoltre tutte le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario.

### **Art. 10 Autorizzazioni**

I cantieri che svolgono attività rumorosa così come definita dall'art. 8 del presente Regolamento, devono essere preventivamente autorizzati; gli stessi dovranno preferibilmente rispettare i limiti di cui al precedente articolo 9.

Qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano il contenimento delle emissioni sonore ai livelli sopra descritti, potrà essere autorizzato un limite superiore per non più di quattro ore giornaliere complessive, all'interno delle fasce orarie 9.00-12.00, 15.00-19.00.

Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli di rumore non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio presunto dell'attività.

Tale richiesta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, deve fornire almeno la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione sintetica dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) clima acustico della zona prima dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi);
- e) elenco delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
- f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- h) pianta dell'area (preferibilmente in scala 1:2.000).

I dati di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata in duplice copia all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 L.447/1995).

L'Amministrazione Comunale provvederà, se ritenuto necessario, a chiedere, a spese del soggetto richiedente, parere tecnico sulla documentazione presentata. Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione in un tempo non superiore a 30 giorni; il termine decorre dal momento della presentazione della domanda o dalla data di ricezione del parere favorevole, se richiesto. L'autorizzazione potrà indicare tutte le prescrizioni tecniche relative a orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni rumorose, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e le prescrizioni impartite dal Comune.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

Copia del provvedimento autorizzatorio e della relazione tecnica devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'esecuzione di attività all'interno dei cantieri anche in orario notturno.

Dovranno essere rispettate inoltre tutte le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario.

### **Art. 11 Procedure semplificate**

Nel caso di cantieri le cui attività rumorose non si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi anche frazionati, gli stessi potranno essere autorizzati secondo le procedure semplificate previste al presente articolo, senza necessità di presentazione della relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art.2 della L. 447/95.

La richiesta di autorizzazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del Comune chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento dell'attività, richiedere la presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, negare l'autorizzazione richiesta.

Trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, l'attività potrà essere avviata.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Qualora l'attività autorizzata ai sensi del presente articolo non si esaurisca nei 10 giorni lavorativi previsti, è fatto obbligo al titolare ovvero legale rappresentante o responsabile del cantiere di richiedere l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sospendendo l'attività rumorosa fino all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente articolo anche i cantieri su "linee" la cui attività proceda per lotti della durata massima di una settimana ciascuno. In tal caso, la



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

richiesta di autorizzazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4, dovrà contenere l'indicazione di ogni singolo lotto, in relazione alle date presunte di attività.

### **Art. 12 casi particolari**

Sono esenti dalla richiesta di autorizzazione:

- i cantieri attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici quali linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.;
- i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio;
- altri casi d'urgenza per interesse pubblico.

### **Art. 13 Appalti pubblici**

Per quanto riguarda gli appalti che gli Uffici Comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare al Comune una richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 14 Norma Transitoria**

I cantieri la cui attività risulti già avviata al momento dell'entrata in vigore del Regolamento sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dal presente capo. È facoltà del Comune chiedere a questi ultimi in qualsiasi momento chiarimenti o integrazioni inerenti l'attività in corso, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento della stessa, richiedere la presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## **CAPO II**

### **ATTIVITÀ TEMPORANEE QUALI MANIFESTAZIONI, CIRCHI, CONCERTI, ECC.**

#### **Art. 15 Localizzazioni**

Nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sono indicate le aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo di cui al presente capo.

Al di fuori di dette aree l'esercizio delle attività sopra indicate potrà essere svolto solamente quando, in un anno, la somma delle durate delle singole attività temporanee non supera i 30 giorni per ogni singola area.

Il presente capo stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, le eventuali procedure semplificate, gli orari e i limiti da rispettare.

#### **Art. 16 Autorizzazioni**

Le attività a carattere temporaneo che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge 447/95, devono essere preventivamente autorizzate.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5), dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività/manifestazione. Tale richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione, redatta in duplice copia e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'Amministrazione Comunale provvederà a chiedere, se ritenuto necessario, a spese del soggetto richiedente, parere tecnico sulla documentazione presentata. Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione in un tempo non superiore a 30 giorni; il termine decorre dal momento della presentazione della domanda o dalla data di ricezione del parere favorevole, se richiesto. L'Autorizzazione potrà indicare tutte le prescrizioni tecniche relative a orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento dell'attività rumorosa, anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

### Art. 17 Procedure semplificate

Nel caso di attività a carattere temporaneo che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge 447/95, e che rientrano nelle tipologie e nei limiti di cui alla successiva tabella 1, le stesse potranno essere autorizzate secondo le procedure semplificate previste al presente articolo, senza necessità di presentazione della relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art.2 della L. 447/95.

La richiesta di autorizzazione, (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 6), dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

È facoltà del Comune chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento dell'attività, richiedere la presentazione della documentazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, negare l'autorizzazione richiesta.

Trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la manifestazione potrà avere luogo/inizio.

Descrizione della manifestazione	Durata della manifestazione	Limite orario (Fuori dalle aree esplicitamente destinate)	Limite orario (Dentro le aree esplicitamente destinate)
Concerti (all'aperto o al chiuso) con afflusso previsto inferiore alle 5.000 persone	1 giorno	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 (compreso il sound check)	Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 (compreso il sound check)
Concerti e intrattenimenti all'aperto esercitati a supporto di attività principale di pubblici esercizi	Fino a un massimo di 15 giorni non consecutivi	Dalle ore 9.00 fino alle ore 22.00 (per un max di 4 ore al giorno)	
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata	Superiore ai 15 giorni (e fino a un massimo di 30 fuori dalle aree esplicitamente destinate)	Dalle ore 9.00 fino alle ore 22.00 (per un max di 4 ore al giorno)	Dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00 (per un max di 4 ore al giorno)



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

Relativamente allo svolgimento delle manifestazioni ricomprese nella tabella precedente, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non devono superare i 70 dB(A), fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime.

Non si considera il limite differenziale.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

### **Art. 18 Attività non soggette ad autorizzazione**

Le attività quali comizi politici e sindacali, manifestazioni, cortei, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico, promozionale o commemorativo, o altre individuate con provvedimento di Giunta Comunale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione, purché la durata della manifestazione non superi le 4 ore e si svolga in periodo diurno (6.00-22.00).

Qualsiasi festa, spettacolo, manifestazione, ecc. che, pur rientrando nei limiti di cui al presente articolo, si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni, deve essere autorizzata secondo le procedure previste agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## **TITOLO IV**

### **ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

#### **Art. 19 Allarmi Acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti previsti dal P.C.C.A. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono comunque essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti, con due emissioni ripetibili di 5 minuti.

Fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada, i sistemi di allarme antifurto installati su veicoli devono prevedere un'emissione intervallata che non superi la durata complessiva di 3 minuti.

#### **Art. 20 Attrezzature da giardino**

In aree abitate, a distanza inferiore a m.10 dall'abitazione più vicina, l'uso da parte di privati di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nella fascia oraria dalle 9.00 alle 21.00.

Tali attrezzature devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

È consentito l'uso di macchine operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alle Classi I e II, al fine di consentirne un'adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti i zona, purché i macchinari utilizzati siano conformi alle normative comunitarie e siano comunque adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

### **Art. 21 Pubblicità fonica**

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito esclusivamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

### **Art. 22 Attività sportive e ricreative all'aperto in impianti fissi**

Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di tipo pubblico che comportano emissioni rumorose superiori ai limiti del P.C.C.A. potranno essere svolte nella fascia oraria dalle 9.00 alle 22.00.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A).

È esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

### **Art.23 Condizionatori**

I condizionatori installati all'interno di abitazioni, uffici, ecc. devono essere posizionati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ove necessario, il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE, relativa Certificazione di Conformità e libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

#### **Art. 24 Cannoncini per uso agricolo**

L'impiego di dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

## **TITOLO V**

### **SANZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 25 Disciplina**

In ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della L. 447/95 e dell'art. 6 della L.R. 12/98, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse.
- della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei titoli precedenti.;
- dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

Il Comune conserva agli atti un registro cronologico dei provvedimenti di autorizzazione in deroga rilasciati ai sensi del presente Regolamento, dando atto in esso dei casi di silenzio assenso previsti dallo stesso.

#### **Art. 26 Misure e controlli**

Tutte le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 comma 5 della Legge 447/1995.

Quando le misurazioni, sperimentazioni o indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali o da associazioni o anche da privati cittadini, verrà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi, ai sensi e per effetto dell'art. 27 c. 7 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

L'attività generale di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere, per gli aspetti tecnici, del supporto dell'ARPAL, nell'ambito delle rispettive competenze.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

### **Art. 27 Interventi**

A fronte di rilievi strumentali espletati dal Comune nell'esercizio delle funzioni di controllo, svolti avvalendosi anche di organi tecnici, riscontranti il superamento dei limiti previsti dalla norma e/o dal presente Regolamento, oltre ai previsti provvedimenti sanzionatori, verrà emesso un provvedimento ingiuntivo recante la richiesta di messa in atto di interventi atti ad eliminare l'inconveniente contestato.

Tali interventi dovranno avvenire entro il termine stabilito nel provvedimento ingiuntivo e, a conclusione degli stessi, il soggetto oggetto dell'ingiunzione dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune la documentazione necessaria corredata anche da perizia tecnica, stilata da tecnico competente in acustica ambientale, attestante il conseguimento del rispetto dei limiti previsti. A tale documentazione dovranno essere allegate anche le schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000.

### **Art. 28 Sanzioni**

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 15 della L.R. 12/98.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 659 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

Nel caso in cui le sanzioni previste al presente articolo dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.

### **Art. 29 Documentazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico**

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico nei casi previsti dal presente Regolamento, si provvede tramite preavviso inviato con lettera raccomandata a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dal preavviso comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,14 in applicazione dell'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

### **Art. 30 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere considerata persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, la mancata ottemperanza al provvedimento ingiuntivo assunto con la procedura di cui all'art. 27.

Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

### **Art. 31 Disposizioni finali**

Le presenti disposizioni avranno adeguamento automatico alla normativa emanata in materia.

La sostanziale modifica della normativa in materia comporterà la modifica del Regolamento per l'adeguamento alle nuove previsioni.

È abrogata ogni precedente disposizione relativa alla stessa materia, emanata da questa Amministrazione Comunale in contrasto col presente Regolamento.



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO**  
**DELLE**  
**ATTIVITÀ RUMOROSE**  
**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Principi generali.....	pag. 2
Art. 2 Finalità .....	pag. 2
Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore .....	pag. 2

**TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

Art. 4 Definizione .....	pag. 6
Art. 5 Piani aziendali di risanamento acustico .....	pag. 6
Art. 6 Documentazione di Impatto Acustico .....	pag. 7
Art. 7 Valutazione Previsionale del Clima Acustico .....	pag. 9

**TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Art. 8 Definizione .....	pag. 11
--------------------------	---------

**CAPO I - Cantieri**

Art. 9 Attività temporanee di cantieri edili, stradali e assimilabili .....	pag. 11
Art. 10 Autorizzazioni .....	pag. 12
Art. 11 Procedure semplificate .....	pag. 14
Art. 12 Casi particolari .....	pag. 15
Art. 13 Appalti pubblici .....	pag. 15
Art. 14 Norma Transitoria .....	pag. 15

**CAPO II - Attività temporanee quali manifestazioni, circhi, concerti, ecc.**

Art. 15 Localizzazioni .....	pag. 16
Art. 16 Autorizzazioni .....	pag. 16



CITTA' di SARZANA  
Provincia della Spezia

Art. 17 Procedure semplificate .....	pag. 17
Art. 18 Attività non soggette ad autorizzazione .....	pag. 18

**TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Art. 19 Allarmi acustici .....	pag. 19
Art. 20 Attrezzature da giardino .....	pag. 19
Art. 21 Pubblicità fonica .....	pag. 20
Art. 22 Attività sportive e ricreative all'aperto in impianti fissi .....	pag. 20
Art. 23 Condizionatori .....	pag. 20
Art. 24 Cannoncini per uso agricolo .....	pag. 21

**TITOLO V - SANZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 25 Disciplina .....	pag. 22
Art. 26 Misure e controlli .....	pag. 22
Art. 27 Interventi .....	pag. 23
Art. 28 Sanzioni .....	pag. 23
Art. 29 Documentazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico .....	pag. 23
Art. 30 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione .....	pag. 24
Art. 31 Disposizioni finali .....	pag. 24

**ALLEGATI**

- Alleg. 1** Attività a carattere permanente - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Alleg. 2** Cantieri - Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici
- Alleg. 3** Cantieri - Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici - procedura semplificata
- Alleg. 4** Cantieri su linee - Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici - procedura semplificata
- Alleg. 5** Attività rumorose temporanee - Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici
- Alleg. 6** Attività rumorose temporanee - Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici - procedura semplificata